



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/11/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1577

Art. 23 D.Lvo 114/98, art. 23 L.R 24/99 e Regolamento Regionale n. 2 del 20/03/2001: Autorizzazione all'esercizio delle attività del Centro di Assistenza Tecnica "C.A.T. Puglia Confcommercio - Società Consortile a responsabilità limitata".

L'Assessore all'Industria Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 23 del decreto legislativo n. 114/98 prevede che "Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto".

Lo stesso articolo, al comma 2, recita: "I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali."

Con L.R. 24/99 sono stati dettati i "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio" in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Detta legge, in particolare, all'art. 23 recita: "La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico".

Con successivo Regolamento n. 2 del 20/03/2001 sono state fissate le modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.).

In data 14/09/2001 è pervenuta al Settore regionale Commercio la domanda a nome Matteo Biancofiore in qualità di Presidente C.A.T. Puglia Confcommercio - Società Consortile a responsabilità limitata.

Detta domanda risulta avere i requisiti previsti dal citato regolamento regionale n. 2/01 in quanto corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività del Centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture;
- e) dichiarazione che, rispetto ai rappresentanti legali dei soggetti che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia" (legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni).

Dall'istanza in esame, inoltre, risulta che:

- a) la sede legale del Centro è localizzata in territorio regionale e precisamente alla Piazza Aldo Moro, 33 - Bari;
- b) lo Statuto prevede espressamente l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- c) il consorzio si avvale per lo svolgimento della propria attività delle sedi sotto elencate:
 - Bari - Piazza A. Moro, 33;
 - Brindisi - Via Mazzini, 32;
 - Foggia - Viale Manfredi, 16;
 - Cerignola - Via dei Mille, 30;
 - Manfredonia - Via Pietro Nenni, 3;
 - Vieste - Via Cavour, 12;
 - Lucera - Via Gifuni, 14;
 - S. Severo - Corso A. D'Aosta, 53;
 - S. Giovanni Rotondo - Corso Roma, 122;
 - Lecce - Via Cicollella, 3;
 - Taranto - Viale Magna Grecia, 119;
 - Martina Franca - Viale della Libertà, 45;
 - Manduria - Via Liborio di Lorenzo.

Dall'esame degli atti trasmessi, risulta, inoltre, il rispetto di tutti gli altri elementi e condizioni previste dal regolamento regionale in quanto:

il C.A.T. Puglia Confcommercio a r.l. è promosso dalla Confcommercio Puglia che può considerarsi tra le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale e presenti nel CNEL (art. 2, comma 1);

la Confcommercio è costituita ed operante nella Regione Puglia con adeguate strutture organizzative e sedi operative decentrate sul territorio (art. 2, comma 2);

lo statuto e le relazioni trasmesse dalla società richiedente contengono espresso riferimento alle attività del C.A.T. in questione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 2/01;

la relazione descrittiva trasmessa contiene l'elenco di una pluralità di strutture operative riconducibili al CAT, operanti nel territorio di tutte le province della regione.

Si ritiene, pertanto, necessario autorizzare il Centro di Assistenza Tecnica Puglia Confcommercio, società consortile a responsabilità limitata, promosso dalla Confcommercio Puglia, all'esercizio delle attività previste nel proprio statuto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 30/03/2001.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k, della L.R 7/97

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 30/03/2001, il Centro di Assistenza Tecnica Puglia Confcommercio, società consortile a responsabilità limitata, promosso dalla Confcommercio Puglia, all'esercizio delle attività previste nel proprio statuto;

- il Centro, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del Regolamento n. 2/01, è tenuto a svolgere le attività "a parità di condizioni in favore di tutte le imprese, esistenti o da promuovere, dell'area di propria attività a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria";

- il Centro, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento, considererà prioritarie le attività di assistenza alle piccole e medie imprese;

- il Centro, autorizzato con la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali presso tutte le sedi operative del territorio regionale, indicherà, la qualità di "Centro di Assistenza Tecnica", nonché gli estremi del presente provvedimento regionale di autorizzazione;

- entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno successivo alla data del presente provvedimento il Centro di Assistenza Tecnica Puglia Confcommercio presenterà all'Assessorato regionale al commercio, rispettivamente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma di attività previsto per l'anno successivo;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/94.

Il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 è dichiarato esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
